



**Determinazione n. 57 del 05.03.2018: Proroga del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 23301 e assunzione impegno di spesa**

-----Il Direttore Amministrativo-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio *“provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’Ordine...”*;
- VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
- VISTI il Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- VISTO il “Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO in particolare l’art. 2 del suddetto Regolamento rubricato “Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento”, secondo cui *“Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento...”*;
- VISTO, altresì, l’art. 12 comma I del predetto Regolamento, ai sensi del quale *“per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione”*;
- VISTO, altresì, l’art. 10 del sopra citato Regolamento rubricato “Acquisizione di servizi e forniture in economia”;
- VISTO l’art. 25, comma 1 del “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Ordine degli Psicologi del Lazio”, approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che *“Gli impegni sono assunti dal Direttore nell’ambito delle dotazioni di bilancio...”*;
- VISTA la deliberazione consiliare n. 740 del 18/12/2017, con la quale sono stati individuati i servizi e le forniture necessari per l’esercizio finanziario 2018, nonché i criteri generali di



imparzialità, economicità e professionalità sulla base dei quali procedere all'affidamento degli stessi;

-VISTA la nota ns. prot. n. 8668 del 20 dicembre 2017 con la quale l'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale di Frosinone della Regione Lazio ha disposto l'astensione anticipata dal lavoro per maternità, ex art. 17 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, della Dott.ssa Manuela Zimarri per il periodo intercorrente dal 20/12/2017 fino al 17/02/2018;

- VISTA la necessità di provvedere ad assumere a tempo determinato un impiegato amministrativo per sostituire durante il periodo di maternità la lavoratrice Dott.ssa Manuela Zimarri;

- VISTA l'offerta economica per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ns. prot. n. 8000 del 28 novembre 2017, presentata da Gi. Group s.p.a., Agenzia per il lavoro, la direzione e il coordinamento ex 2947 c.c.;

- VISTA la determinazione dirigenziale n. 187 bis del 28 novembre 2017 con la quale è stata accettata l'offerta economica citata;

- VISTO il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 23301, stipulato tra Gi Group s.p.a. e l'Ordine degli Psicologi del Lazio avente ad oggetto la somministrazione di un lavoratore, individuato nel Dott. Luca Casale, che svolga le funzioni di addetto amministrativo, in sostituzione della Dott.ssa Manuela Zimarri, per n. 3 mesi con durata dall'11.12.2017 al 10.03.2018;

- VISTO il certificato medico, datato 16.02.2018, con il quale l'Azienda dell'Unità Sanitaria Locale di Frosinone della Regione Lazio ha prorogato il periodo di astensione anticipata dal lavoro per maternità, ex art. 17 del Decreto Legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, della Dott.ssa Manuela Zimarri per il periodo intercorrente dal 16/02/2018 al 16/05/2018;

- VISTO che, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, dopo il 16/05/2018, ovvero due mesi prima della data presunta del parto, la lavoratrice Dott.ssa Manuele Zimarri è tenuta ad usufruire del "congedo di maternità" ovvero l'astensione obbligatoria dal lavoro;

- CONSIDERATO che il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 23301 di Luca Casale è di imminente scadenza, mentre, sussiste ancora la necessità di sostituire la lavoratrice in maternità;

- RITENUTO opportuno prorogare il contratto in essere con la Gi Group s.p.a. di n. 12 mesi ovvero fino al 09/03/2019;

- VISTO il bilancio dell'esercizio in corso;



-----determina-----

Per i motivi in premessa:

- di prorogare il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 23301 in essere con la Gi Group s.p.a., con il quale questa ultima ha messo a disposizione dell'Ordine degli Psicologi del Lazio un suo lavoratore dipendente, individuato nel Dott. Luca Casale, affinché esso svolga le funzioni di addetto amministrativo, in sostituzione della Dott.ssa Manuela Zimarri, per un ulteriore periodo di n. 12 mesi, ovvero fino al 09/03/2019;

Il relativo impegno trova imputazione, nell'U.P.B. 1.1.2. (Oneri per il personale in attività di servizio) capitolo 1.1.2.008. (Spese per assunzione con contratto di fornitura lavoro temporaneo) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

L'Onere relativo all'anno successivo troverà imputazione nel rispettivo esercizio finanziario di competenza

Roma, 05 marzo 2018

Il Direttore Amministrativo

Dott. Claudio Zagari